

ADDENDUM

e

PATTO DI ADESIONE

ALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO

tra

ALBERTO PIRAS

FEDERICO SIMIONATO

e

LVENTURE GROUP S.P.A.

e

VALERIO CARACCILO

ESENSE S.R.L.

RELATIVO A

BRAVE POTIONS S.R.L.

FS

AP

h

Lu

li-

Con il presente atto (di seguito, anche, l'“Addendum”) sottoscritto in data 11 gennaio 2016 tra:

Alberto Piras, nato a Cagliari, il 19 marzo 1986, e residente in Cagliari, Viale Poetto 256, 09126, codice fiscale: PRSLRT86C19B354O

Federico Simionato, nato a Schio (VI) il 28 dicembre 1993, ed ivi residente in Via San Gaetano, 22, codice fiscale: SMNFRC93T28I531M

(Alberto Piras e Federico Simionato di seguito denominati individualmente il “Socio Fondatore” e, congiuntamente, i “Soci Fondatori”)

da una parte

e

LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti, 34, 00185, codice fiscale 8102000022, partita IVA 01932500026, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Luigi Capello;

(di seguito anche il “Socio Investitore” o “LVenture Group”)

e

Esense S.r.l., con sede in Roma, alla via Ovidio, 10, CF e P.IVA: 1097995100, in persona del legale rappresentante Leonardo Vinci

(di seguito, il “Socio Terzo”)

e

Valerio Caracciolo, nato Roma, il 6 luglio 1958, e residente in via Ovidio 26, CF: CRCVLR58L06H501Z

(di seguito il “Co-Investitore”)

e

Club Acceleratori S.p.a., con sede legale in via Copernico, 38 - 20125 Milano
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 09167930966, in persona del suo Legale rappresentante Dario Giudici, dotato dei necessari poteri

(di seguito, il “Nuovo Co-Investitore ”)

Laura Iris Ferro, nata a Milano il 3/1951, residente a Milano in via Brera 24/6 , 20121.
C.F.: FRRLRS51M43F205L

(di seguito, il “Nuovo Co-Investitore 2”)

df

AP

li

Luigi Capello

lij

dall'altra parte

(i Soci Fondatori, il Socio Investitore, il Socio Terzo ed il Co-Investitore ed il Nuovo Co-Investitore ed il Nuovo Co-Investitore 2, di seguito sono individualmente indicati, anche, come la "Parte" o il "Socio" e collettivamente indicati, anche, come le "Parti" o i "Soci");

Premesso che:

- A in data 14 luglio 2015, i Soci Fondatori, il Socio Investitore, il Co-Investitore ed il Socio Terzo hanno sottoscritto un Accordo di Investimento (di seguito, anche, "l'Accordo") relativo a BravePotions S.r.l. (di seguito, "BravePotions", o alternativamente, la "Società"), funzionale a disciplinare le modalità e le condizioni di investimento nella Società del Socio Investitore e del Co-Investitore, e più in generale, gli assetti proprietari ed i profili di *governance* della Società;
- B con il presente Addendum, le Parti intendono: (i) consentire l'ingresso nel capitale della Società del Nuovo Co-Investitore e del Nuovo Co-Investitore 2, così come sopra individuati, riconoscendo loro rispettivamente, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente Addendum, i medesimi diritti e doveri già riconosciuti nell'Accordo a LVenture Group in ordine al Nuovo Co-Investitore ed al Co-Investitore in ordine al Nuovo Co-Investitore 2, nonché (ii) consentire un ulteriore investimento nella Società del Co-Investitore;
- C per quanto non espressamente modificato per effetto del presente Addendum, le Parti confermano la piena validità ed efficacia dell'Accordo in quanto compatibile con il presente Addendum.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Adesione del Nuovo Co-Investitore e del Nuovo Co-Investitore 2 ai diritti ed obblighi di LVenture Group e del Co-Investitore)

1.1. Le Parti si danno atto e convengono che, a seguito della sottoscrizione e del versamento da parte del Nuovo Co-Investitore della somma complessiva di Euro 150.000 di cui Euro 1.530 a titolo di nominale ed Euro 148.470 a titolo di sovrapprezzo, il Nuovo Co-Investitore, sottoscrivendo il presente Addendum, avrà tutti i diritti e sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo in capo al Socio Investitore, come se ne fosse stato parte sin dalla sua sottoscrizione e che tali diritti saranno esercitati congiuntamente tra il Socio Investitore e il Nuovo Co-Investitore.

1.1.-bis. Le Parti si danno altresì atto e convengono che, a seguito della sottoscrizione e del versamento da parte del Nuovo Co-Investitore 2 della somma complessiva di Euro 20.000 di cui Euro 204 a titolo di nominale ed Euro 19.796 a titolo di sovrapprezzo, il

Nuovo Co-Investitore 2, sottoscrivendo il presente Addendum, avrà tutti i diritti e sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo in capo al Co-Investitore, come se ne fosse stato parte sin dalla sua sottoscrizione.

1.1. -ter. Le Parti si danno altresì atto che il Co-Investitore procederà ad effettuare un ulteriore investimento nella Società per la somma complessiva di Euro 5.000, di cui Euro 51 a titolo di nominale ed Euro 4.949 a titolo di sovrapprezzo.

1.2. In considerazione di quanto previsto ai precedenti capoversi, il Nuovo Co-Investitore ed il Nuovo Co-Investitore 2 dichiarano di aderire all'Accordo, rispettivamente nella medesima posizione di diritto rispettivamente del Socio Investitore e del Co-Investitore e per l'effetto si impegnano a rispettarne tutte le disposizioni come se ne fossero stati originariamente parti sin dalla data di rispettiva sottoscrizione.

1.3 Le pattuizioni sul governo societario e sul trasferimento delle partecipazioni contenute nell'Accordo contenenti diritti a favore del Nuovo Co-Investitore e del Nuovo Co-Investitore 2 in ragione della loro parificazione alla posizione giuridica rispettivamente del Socio Investitore e del Co-Investitore ai sensi del presente Addendum dovranno essere recepite nello Statuto della Società.

Art. 2 – Sostituzione Articolo 9 dell'Accordo – Distribuzione Preferenziale

L'Articolo 9 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

“E' espressamente pattuito tra le Parti che in caso di:

- i. cessione di tutta, o sostanzialmente tutta, l'azienda o
- ii. cessione di partecipazioni rappresentative del capitale sociale di società controllate o partecipate;
- iii. cessione di una partecipazione di controllo della Società;
- iv. quotazione della Società su un mercato regolamentato;
- v. distribuzione di dividendi;
- vi. scioglimento e liquidazione della Società; e

in ogni altro caso di evento che determini l'estinzione e/o la cancellazione della Società, anche per il tramite di operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizioni e scissioni, quantunque inverse, i proventi derivanti da tali operazioni, una volta liquidati i creditori sociali qualora ciò sia imposto dalla legge, saranno suddivisi tra i Soci come segue:

(a) prima, esclusivamente al Socio Investitore, al Co-Investitore ed al Nuovo Co-Investitore ed al Nuovo Co-Investitore 2 (*pari passu*) fino al raggiungimento di un importo pari al 100% di quanto da essi investito nella Società a qualsiasi titolo (ad es., aumento di capitale, finanziamento soci, versamento in conto capitale, ecc.), e comunque non inferiore a quanto globalmente investito, sotto qualsiasi forma, dal Socio Investitore, dal Co-Investitore, dal Nuovo Co-Investitore e dal Nuovo Co-Investitore 2 al momento del verificarsi di uno degli eventi descritti dai punti i, ii, iii, iv, v e vi del presente articolo;

(b) infine, il corrispettivo eventualmente rimanente verrà ulteriormente

suddiviso tra tutti i Soci pro-quota in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi posseduta.”

Articolo 2-bis

I Soci Fondatori si impegnano a fornire al Nuovo Co-Investitore i dati di aggiornamento mensile sull'attività della Società utilizzando la piattaforma Visible.vc o piattaforma equivalente ed in particolare i dati rilevanti (principali KPI sia relativi al conto economico, sia la modello di business) circa l'attività della Società.

Articolo 2-ter

L'articolo 6.1. dell'Accordo è modificato, limitatamente all'eliminazione della seguente previsione:

(a) “ottenere dal Socio Uscente il pagamento di una penale pari a due volte il compenso che tale Socio Uscente abbia percepito a qualunque titolo nei 12 mesi precedenti dalla Società; ovvero, alternativamente”.

Per l'effetto, a seguito di tale eliminazione, resta valida e cogente la successiva lettera (b) comprensiva dei romanini (i), (ii), (iii), (iv).

Articolo 3 - Durata

3.1. Il presente Addendum avrà efficacia fino alla data di scadenza dell'Accordo. Per l'effetto, esso perderà efficacia, senza necessità di comunicazione alcuna, in tutti casi di cessazione dell'efficacia dell'Accordo.

Art. 4 – Miscellanea

4.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Addendum dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o telefax, o via e-mail, purché indirizzata come segue:

(i) se al Nuovo Co-Investitore presso:
Club Acceleratori S.p.A., via Copernico, 38 - 20125 Milano, all'attenzione del legale rappresentante (Dario Giudici)
Indirizzo mail : dario.giudici@siamosoci.com
pec: clubacceleratorispa@pec.it

ovvero, presso il diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo e-mail che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Addendum in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Addendum.

4.2. Qualsiasi modifica al presente Addendum non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da persona munita dei poteri necessari a

FF

AP

Li





vincolare ciascuna Parte nei confronti della quale tale modifica viene invocata.

Art. 5- Riservatezza

5.1. Ad eccezione dei comunicati effettuati a discrezione di comune accordo tra LVenture Group e il Nuovo Co-Investitore, le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Addendum e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti le medesime Parti, l'Addendum, l'Accordo, ed i soggetti coinvolti. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Addendum o per adempiere ad obblighi di legge.

5.2. Le Parti si impegnano, in particolare, sia in corso di trattative che in caso di esito negativo, a mantenere e a far mantenere loro stessi, dai propri dipendenti e/o collaboratori la più assoluta riservatezza su tutte le notizie, dati e informazioni di qualsiasi natura (anche tecnica, commerciale o amministrativa) di cui fossero venuti a conoscenza in funzione della presente trattativa (ivi compreso il contenuto del presente Addendum e il semplice fatto che lo stesso sia stato validamente stipulato), a non divulgare a terzi per nessun motivo né ad utilizzarle in alcun modo, salvo soltanto il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge.

5.3. Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o comunicati interni o di altra natura relativamente alla negoziazione, sottoscrizione e stipulazione del presente Addendum, alle disposizioni in esso contenute od alle operazioni in esso previste se non con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

In particolare, tenendo conto di quanto indicato al paragrafo successivo, Le Parti esprimono espressamente il loro consenso alla conduzione dal parte della Società di una campagna di visibilità a pagamento sul Portale www.siamosoci.com relativamente all'investimento effettuato dal Co-Investitore in attuazione dell'Accordo. Le Parti convengono, inoltre, che la predetta campagna di visibilità dovrà essere attivata in corrispondenza dell'effettuazione dell'investimento del Co-investitore, e autorizzano al Società a sottoscrivere i necessari accordi contrattuali con il fornitore del servizio.

5.4. In particolare, i Soci Fondatori si impegnano a tenere riservati tutti i dati e le notizie relative a LVenture Group S.p.a., con particolare riguardo alla divulgazione di qualsivoglia notizia, niuna esclusa, che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo incidere sull'andamento del titolo della stessa LVenture Group S.p.a., in quanto società quotata nel mercato regolamentato.

Art. 6 – Legge applicabile e foro competente.

6.1. Il presente Addendum è regolato dalla legge italiana. Ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Addendum sarà di competenza

AP
w
u

esclusiva del Foro di Roma.

In fede, il presente Addendum è siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dalle Parti ovvero dai legali rappresentanti delle stesse alla data e nel luogo sotto indicati.

Roma, 11 gennaio 2016

ALBERTO PIRAS




FEDERICO SIMIONATO



LVENTURE GROUP S.P.A.



ESENSE S.R.L.



VÁLERIO CARACCIÓLO



CLUB ACCELERATORI S.P.A.

LAURA IRIS FERRO

